

L'Università italiana, la Commissione UE e il "vecchio" caso degli assistenti di lingua straniera

Università Aldo Moro di Bari

BARI -- Questo è un momento critico nella vita degli ex assistenti di lingua straniera (Lettori) dell'Università italiana. Dopo 38 anni di discriminazione salariale e professionale da parte dello Stato italiano, la Commissione europea è pronta a chiederne la fine. Data la lunga storia di contromisure adottate dall'Italia per evitare la piena attuazione della sentenza della CGUE del 2004 (C-119/04), qualche riserva e riflessione è d'obbligo.

Sia chiaro, la procedura d'infrazione del trattato della Commissione Europea contro l'Italia per la mancata attuazione del C-119/04 è positiva e offre la possibilità di porre finalmente fine alla discriminazione che ha perseguitato ogni assistente di lingua straniera (Lettore) per tutta la vita professionale. A tutti coloro che hanno lottato in questi anni noi (io ero un Lettore) dobbiamo la nostra più profonda gratitudine e ringraziamento.

Le domande che dobbiamo porci, e che dobbiamo fare ora, riguardano la storia della malafede, e le misure a metà che lo Stato italiano ha offerto alla categoria. Cosa possiamo aspettarci, e come prevenire al meglio la soluzione che il governo italiano ha finora offerto a quella che hanno definito una questione "antica".

So che molti credono che la lotta sia finalmente finita, lo Stato italiano non ha scelta, l'arte del 228 trattato UE sostituisce le leggi italiane, ma suggerisco ai lettori di tenere presente l'azione dell'Italia verso la categoria nel corso del

ultimi 35 anni e sei sentenze della CGUE. Per evitare le sanzioni dell'UE, l'Italia ha approvato una legge (2004n. 63/2004, D.L. n.2/2004), anni15 dopo la prima sentenza della CGUE, che prometteva di porre fine alla discriminazione salariale. Sono passati altri 18 anni. Il problema "vecchio" trova ora molti ex Lettori che entrano nella vecchiaia.

È vero, e ben accetto, che lo Stato italiano ammette di dover pagare gli stipendi arretrati agli ex assistenti linguistici, e ha accantonato dei fondi per farlo, ma la domanda che ci si pone è come intende calcolarli? Ancora una volta, guardare a ciò che è successo dopo dà 2004motivo di essere cauti se non addirittura sospettosi.

Nei recenti documenti ufficiali non c'è una chiara indicazione dell'intenzione dello Stato italiano. La lettera del Ministero del 4 novembre 2021, il successivo emendamento alla legge di bilancio 2022 e le comunicazioni del Ministero con i sindacati non fanno alcun accenno a ~~un~~ricostruzione lineare degli stipendi arretrati e dei diritti pensionistici maturati in proporzione agli anni di servizio di ciascun "ex" assistente di lingua utilizzando il parametro del ricercatore di ruolo part time come indicato dalla CGUE e dalla legge italiana2004. Lo Stato sa di essere in debito ma non si avvicina nemmeno a dire cosa deve, né come fare il calcolo.

Al contrario, un'indicazione di ciò che il governo italiano progetta, e di come viene attualmente applicato nei tribunali, può essere trovata nella lettera del ministro di novembre quando cita un disegno altamente riduttivo offerto nella "legge Gelmini" del 2010 (art. 26, 240/2010). Questo disegno ruota su ciò che lo Stato ritiene che la parola "ex" significhi quando è posta davanti al titolo Lettore.

La legge italiana2004 (n. DL63,, n.2, 2004) è stata emanata in risposta alla richiesta di sanzioni pecuniarie da parte della Commissione UE, con specifico riferimento ai "destinatari dei contratti stipulati ai sensi

dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo comma4, del decreto 5, legge aprile n21,1995,. 120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. . . un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore di ruolo a tempo parziale, con decorrenza dalla data della loro originaria assunzione, senza pregiudizi per eventuali trattamenti più favorevoli"

Tuttavia, con l'art. 26, L 240/2010 (legge Gelmini), l'Italia ha proposto una nuova "interpretazione autentica" del servizio dei lettori di lingua straniera che congela la corrispondenza tra il docente e il ricercatore part time di ruolo nel 1995. Cioè nel momento in cui si estingue il posto di assistente di lingua straniera e si crea la nuova posizione del personale universitario di collaboratore linguistico. Il termine "ex" assistente linguistico assume un nuovo significato, non più un passaggio fluido da una posizione a una posizione degradata ma simile, ma un contrassegno senza uscita che sospende gli arretrati di stipendio e pensione come un quantum statico bloccato in 1995.

Da diversi anni lo Stato italiano e i suoi tribunali hanno aderito a questa interpretazione fortemente riduttiva della sentenza della CGUE (119/2004). Se un contratto nazionale o locale non prevedeva un aumento di stipendio superiore a quello di un ricercatore di ruolo a tempo parziale, per 1995 ogni anno di servizio successivo lo Stato deve all'ex assistente di lingua solo la differenza calcolata nel 1995. Tutti i successivi aumenti di stipendio di cui il ricercatore di ruolo a tempo parziale ha beneficiato per i successivi 27 anni non rientrano nel calcolo. Sembra un controsenso, ma questa è l'ultima manifestazione di anni35 di malafede dello Stato italiano.

Per apprezzare precisamente come lo Stato ragiona e applica questa soluzione, possiamo cominciare con una recentissima (ottobre 202128,) sentenza della Corte d'Appello di Bari. Il giudice (citando diverse sentenze precedenti della Corte di Cassazione) scrive:

la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 12877 del 2020) . . . **esclude il definitivo "collegamento"** della retribuzione dei collaboratori [lettori]

alla retribuzione prevista per i ricercatori di ruolo a tempo parziale, ***in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula [1995] del***

contratto di collaboratore linguistico [CEL]. (La traduzione e l'enfasi sono mie)

Il tribunale interpreta il testo della legge Gelmini (art. 26, 240/2010) come se avesse fissato al 1995 la definitiva cessazione di ogni legame con la retribuzione del ricercatore part time di ruolo perché il docente veniva ipso jure trasformato in un'altra categoria di lavoratore (D.L. n.95,120 convertito L.21 1995 n.236): non più assistente di lingua straniera ma ora chiamato collaboratore linguistico (CEL). La nuova denominazione aveva lo scopo di emarginare gli assistenti di lingua dal punto di vista professionale e retributivo. Gli assistenti di lingua straniera divennero la prima categoria del pubblico impiego italiano del dopoguerra a vedersi tagliare lo stipendio. Il giudice, come lo Stato, omette di notare che i lettori non avevano scelta.

Il giudice italiano continua:

La norma chiarisce il rapporto tra la disposizione contenuta nel D.L. n. del 2 e 2004 il processo dettato dalla ~~contrattazione~~ contrattazione collettiva di cui al D.Lgs. n. 120 del 1995, precisando che dalla stipula del contratto di collaboratore linguistico (CEL) l'eventuale *trattamento più favorevole è conservato individualmente nella misura corrispondente alla differenza tra quanto percepito a tale data [1995] come docente di lingua straniera ai sensi del citato D.Lgs. n. 2 del 2004 e la retribuzione spettante al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.*

Ciò che lo Stato deve all'ex lettore è,

un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nel pubblico impiego contrattualizzato in caso di mobilità e da quanto le parti collettive avevano previsto all'art. del 51 c.c.n.l. maggio 21 1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di mantenere il più favorevole

trattamento concordato a livello universitario. Il dettato disciplinare presuppone, dunque, ***un passaggio dal rapporto di assistente linguistico a quello di collaborazione linguistica, diversamente regolato*** anche nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte.

Il giudice, continuando a citare sentenze della Corte Suprema, afferma essenzialmente che lo Stato risponde in modo esaustivo alla sentenza della CGUE C-119/04.

Questa "interpretazione autentica" della legge Gelmini (art. 26, L.240/2010) è diventata così un'interpretazione autentica della legge n.63/2004 (D.L. n.2/2004), ed è valida, dice la Cassazione, anche per chi non ha firmato un contratto CEL, che presuppone (come me) che abbia ancora in qualche modo un contratto lettore:

sentenza n. 19164 del 2017, dove si è affermato che la continuità normativa e l'analogia tra la posizione degli ex assistenti di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici ***non consente la configurazione di una sorta di categoria permanente non rinnovabile per l'incarico***, sicché, anche se l'ex assistente ha ottenuto la conferma dell'esistenza di un rapporto di lavoro di ruolo per la nullità della clausola di durata, nei suoi confronti va comunque applicata la disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici (cfr. nella giurisprudenza precedente l'intervento delle Sezioni Unite Cass. n.

19160 di e2016, nella successiva Cass. n. di 207652018.

Voglio sottolineare che la soluzione, la cosiddetta "interpretazione autentica", affermata dai giudici della Corte di Cassazione in Italia da cinque anni, è considerata dal Ministero sufficiente a soddisfare la Commissione. Offre circa il per40 cento degli arretrati e una pensione di circa il 50 per cento rispetto a quella di un ricercatore di ruolo part time con gli stessi anni di servizio.

Lo Stato è pienamente consapevole della differenza, e del modo in cui si differenzia dalla sentenza della CGUE2004, come nota la lettera del ministro (novembre 20214,):

La Commissione Europea, con una nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2011, ha avviato un nuovo e complesso dialogo con lo Stato italiano (EU PILOT 2079/11 DG JUSI), finalizzato, da un lato, ad accertare che il diritto alla ricostruzione della carriera degli ex lettori (divenuti CEL), sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e sancito dall'ordinamento italiano, **non sia soggetto a restrizioni dalla legge n.240/2010** e, dall'altro, di individuare possibili soluzioni all'annoso contenzioso pendente tra ex assistenti e università italiane.

Tuttavia, non c'è un'altra parola sulla 240/2010 nella proposta di emendamento del ministro, né una parola nel testo finale della modifica della legge di bilancio (2022). L'emendamento di bilancio mira strettamente a correggere la questione del vincolo della contrattazione integrativa.

La malafede che caratterizza l'azione dello Stato nei confronti della categoria lascia poche speranze che tutto finisca in modo equo e felice. Il direttore amministrativo di UniBa mi ha assicurato che "l'interpretazione autentica" è il modello di calcolo degli arretrati. Evidentemente non è il momento di festeggiare ma un momento per pianificare e agire.

Tutti sono d'accordo che l'articolo 26 della legge 240/2010 è contrario alla sentenza CJEU C119/04 e quindi chiaramente con "l'interpretazione autentica" (o chiara confabulazione). Ci vuole poco per arrivare alla conclusione che l'Italia sta usando l'interpretazione di una legge scritta nel 2010 per giustificare la negazione dell'effetto di una sentenza della CGUE del 2004 e della successiva legge italiana scritta per chiarire il rapporto di lavoro, i diritti e la retribuzione degli

assistenti di lingua. Di più, sta fissando quella negazione nove anni prima che la sentenza 2004 e la legge fossero scritte. E, naturalmente, anni 27 dopo il fatto.

La Commissione ricorda che la ricostruzione della carriera dell'ex lettore deve essere calcolata a partire dal primo contratto come specificato nel C119/04 e nella legislazione italiana del marzo n2004,. La 63.soluzione è semplice: una tabella della retribuzione percepita su tutto il periodo di servizio confrontata con quella di un ricercatore part time di ruolo con gli stessi anni di servizio. La differenza, compresi i contributi previdenziali, è ciò che lo Stato deve pagare al singolo ex-lettore. Allora perché il governo italiano non lo dice esplicitamente?

Inoltre, dal riassunto dell'incontro21,2021 di dicembre tra i rappresentanti sindacali degli ex-lettori e il team legale della Commissione UE non c'è alcun accenno all'art. 26, L. 240/2010, non una parola sull'"interpretazione autentica" che viene applicata nei tribunali da anni ormai per risolvere il "vecchio" caso degli ex assistenti di lingua. 26, L. 240/2010, non una parola sull'"interpretazione autentica" che da anni viene applicata nei tribunali per risolvere il "vecchio" caso degli ex assistenti di lingua. Come può l'elefante nella stanza non essere chiamato per nome?

Questo silenzio, non è, ne sono certo, intenzionale, o una questione di impegno o di competenze, sono certo che sia stato sollevato altrove, ma suggerisce una mancanza di un quadro completo dei fatti sul campo. La situazione contrattuale degli ex-lettori in Italia è eterogenea, e caotica. Penso che tutti gli ex-lettori si sentirebbero più sicuri di un esito felice di una vita di discriminazioni se la crudele "soluzione autentica" venisse chiamata fuori per quello che è in ogni occasione.

Per ottenere la fine di una vita di discriminazioni senza altri cinque o anni10 di contenzioso, si dovrebbe fare tutto il possibile per assicurare che la Commissione UE sia consapevole che la soluzione proposta e applicata attraverso l'art. 26 L.240 come "autentica" non può e non soddisfa quanto specificato nel C119/04. Che la ricostruzione della carriera dell'ex lettore deve comprendere la durata totale del rapporto, dalla prima nomina alla pensione.

Contemporaneamente, procedere alla preparazione, con assistenza legale, per ogni singolo lettore e/o collettivamente per ogni campus dell'italiano

Università, una contabilità precisa delle somme da pagare ai beneficiari della causa CJEU C-119/04 da presentare all'università.

Senza la massima pressione, lo Stato italiano mancherà ancora una volta, intenzionalmente, di attuare pienamente la sentenza della CGUE e la "vecchia" questione dei diritti degli assistenti di lingua straniera resterà nei tribunali.

Peter A. Avanti PhD ha lavorato come docente di lingue straniere presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Comparete dell'Università Aldo Moro di Bari per 35 anni. Il suo campo di ricerca riguarda il nesso tra gerarchia razziale, tecnologia e cultura popolare. Dal 1987 al 2006 è stato rappresentante nazionale della categoria dei docenti di lingue straniere in Italia.

pa-In